

**RELAZIONE DESCRITTIVA  
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  
AMBIENTALI E CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE  
PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE  
E PAESAGGISTICA**

Allegato alla richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, redatto in attuazione dell'Art. 20 e Allegato V alla Parte II del D.lgs 152/2006, D.lgs. 4/2008, art. 6 L.R. 7/04, DGRM n.164/2008, DGRM 1600/2004.

Introduzione .....	3
1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....	3
1.1. INQUADRAMENTO DELL'AREA.....	4
1.2. CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI.....	4
1.2.1. CONFORMITÀ AL PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE .....	4
1.2.2. CONFORMITÀ AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA REGIONE MARCHE 5	
1.2.3. CONFORMITÀ AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO .....	5
1.2.4. CONFORMITÀ ALLA RETE NATURA 2000 .....	5
1.2.5. PROTEZIONE DELLA FLORA (L.R. 6/05).....	6
1.2.6. CONFORMITÀ AL P.R.G. DI MONTE RINALDO.....	6
1.2.7. DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 22 GENNAIO 2004 .....	7
1.2.8. CONFORMITÀ AL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE.....	8

## **Introduzione**

Si intende realizzare un impianto fotovoltaico fisso a terra di potenza pari a 995,328 kWp per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tramite l'installazione di 4608 moduli fotovoltaici, su un'area complessiva di c.a. 25000 mq.

La potenza complessiva installata è 995,328 kWp e l'impianto sarà installato a terra, per questo motivo il progetto rientra nell'allegato B2 punto 6) n decies della L.R. n. 07 del 14/04/2004 così come modificato dalla L.R. 12 del 4 agosto 2010 e per tale motivo è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 04/2008 in quanto la potenza.

La presente relazione costituisce la relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali e valuta la conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, in accordo con quanto previsto dalla L.R. n. 7/2004 e dalle linee guida emanate dalla Regione Marche. Seppur trattandosi di un procedimento di Verifica e non di V.I.A., la relazione è organizzata secondo i tre quadri di riferimento previsti per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale: il quadro di riferimento programmatico, il quadro di riferimento progettuale, il quadro di riferimento ambientale.

Così come previsto all'allegato 5, gli elementi di verifica di cui all'articolo 6 della L.R. 7/2004) da prendere in considerazione sono le dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità), l'utilizzazione delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento e disturbi ambientali, il rischio di incidenti, l'impatto sul patrimonio naturale e storico (tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche, urbane o agricole), cumulo con altri progetti, l'ubicazione del progetto e la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto anche in funzione della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata), della natura transfrontaliera dell'impatto, dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto, della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Successivamente a tale procedimento sarà avviata la richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie e terminati i lavori, si provvederà ad effettuare l'allaccio all'Enel e si potrà richiedere al GSE domanda di incentivo per la produzione di energia da fotovoltaico.

## **1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Il quadro programmatico inquadra l'opera nell'ambiente urbanistico in cui è collocata, selezionando il progetto con lo sviluppo urbanistico previsto. Per la compilazione sono esaminati gli strumenti urbanistici che disciplinano l'area in cui è realizzato l'impianto che si intende realizzare.

I piani oggetto dell'analisi sono stati:

- il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) - Regione Marche
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Regione Marche
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) - Provincia di Fermo
- la L.R. 06/2005
- il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Monte Rinaldo

Sono inoltre stati valutati:

- il codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004)

- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) - Regione Marche
- il D.Lgs. n. 228 del 18/05/01

### **1.1. INQUADRAMENTO DELL'AREA**

L'area interessata dal progetto riguarda un lotto di estensione complessiva pari a 2,5 ha , ed occupa una parte delle partt. n° 165, 219 censite al catasto del Comune al Foglio n. 6, come risulta dall'estratto catastale riportato in allegato.

Il Piano Regolatore Generale, identifica l'area come terreno agricolo.

L'area, soggetta ad utilizzo agricolo, è situata in agro di Monte Rinaldo ed è costituita da terreni di proprietà comunale.

Nei pressi dell'area poco lontano dalla Strada Provinciale 174 è situata l'area archeologica La Cuma dalla quale però l'area di impianto non è visibile.

La vegetazione arborea e arbustiva evidentemente incolta, ad eccezione di un piccolo vigneto all'estremità ovest della p.lla 165 si rinviene sull'intera area che si trova alle pendici di una zona collinare con bassa pendenza.

### **1.2. CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI**

#### **1.2.1. CONFORMITÀ AL PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE**

Con Delibera Amministrativa n. 197 del 3 novembre 1989, la Regione Marche ha approvato il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), che disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurare la salvaguardia delle risorse territoriali.

Il Piano si articola secondo la seguente struttura:

- Sottosistemi Tematici, che considerano le componenti fondamentali dell'ambiente presenti nel territorio regionale: geologiche, botanico-vegetazionali e storicoculturali;
- Sottosistemi Territoriali, che individuano aree costituenti zone omogenee graduate secondo la rilevanza dei valori paesistico-ambientali;
- ©Categorie Costitutive del paesaggio, riferite ad elementi fondamentali del territorio che definiscono la struttura del paesaggio medesimo;
- Interventi di Rilevante Trasformazione del territorio, che sono valutati e disciplinati per quanto concerne le metodologie e le tecniche progettuali.

Le tavole di piano sono state analizzate per verificare in particolare se l'area di progetto ricade:

- a - in un ambito di tutela relativo ad una categoria costitutiva del paesaggio;
- b - in un sottosistema territoriale denominato A, B, C e V;
- c - in località interessata da presenze segnalate da uno o più sottosistemi tematici.

Dall'analisi è emerso che il progetto ricade in aree interessate da:

- aree ad alta percettività visuale (art. 23 e 43 del PPAR), Come meglio specificato più avanti, l'impianto prevederà opere di mitigazione dell'impatto visivo;
- corsi d'acqua (art. 29 del PPAR), categoria della struttura geomorfologica. Come meglio specificato più avanti, l'impianto sarà realizzato totalmente al di fuori di tale area.

Il progetto è conforme alle prescrizioni riportate, la fascia di tutela del corso d'acqua "Fosso della Castelletta" non verrà infatti utilizzata per la realizzazione dell'impianto e la recinzione, verrà posizionata lungo il limite di tutela.

Per quanto detto si può concludere che il progetto risulta conforme alle Norme del Piano Paesistico Ambientale Regionale.

#### **1.2.2. CONFORMITÀ AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA REGIONE MARCHE**

L'area oggetto d'intervento è interessata da una frana cartografata nel PAI dove è riportata con il codice F-25-0192, con stato di attività quiescente e una combinazione di pericolo e rischio pari a P2R3

Il fenomeno gravoso si sviluppa con un movimento per scivolamento orientato ovest-est. Essa coinvolge l'intera dorsale sita in destra idrografica del fosso della Castelletta, estendendosi dalla strada Cuma ad ovest al succitato fosso ad est.

L'area oggetto di studio evidenzia presenza di "argilla talora lievemente sabbiosa stratificata (pliocene), e dallo stralcio geomorfologico si rileva la presenza di depositi superficiali con tessitura corrispondente alle sabbie e ai limi.

Si può escludere una condizione di attività del fenomeno.

Le NTA del piano che non pongono limiti di intervento in aree caratterizzate da una pericolosità pari a

P1 e P2,

Si può quindi constatare la conformità del progetto ai limiti imposti dal Piano di Assetto Idrogeologico.

#### **1.2.3. CONFORMITÀ AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

Il PTC appresta gli strumenti di conoscenza, di analisi e di valutazione dell'assetto del territorio della Provincia e delle risorse in esso presenti, determina, nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e del piano di inquadramento territoriale (PIT), le linee generali per il recupero, la tutela ed il potenziamento delle risorse nonché per lo sviluppo sostenibile e per il corretto assetto del territorio.

Il criterio primario del Piano è l'impegno di riconoscere e di valorizzare la diversità dei componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, con l'obiettivo della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, del mantenimento e della ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali.

Complessivamente, quindi, l'intervento dal punto di vista di sostenibilità risulta essere conforme alle prescrizioni del PTC.

#### **1.2.4. CONFORMITÀ ALLA RETE NATURA 2000**

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono inseriti nella "Rete Natura 2000", istituita ai sensi delle Direttive comunitarie "Habitat" 92/43 CEE e "Uccelli" 79/409 CEE, il cui obiettivo è garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo. Le linee guida per conseguire questi scopi vengono stabilite dai singoli stati membri e dagli enti che

gestiscono le aree. La normativa nazionale di riferimento è il DPR 8/09/97 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica". La normativa prevede, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di definiti habitat naturali e di specie della flora e della fauna, l'istituzione di "Siti di Importanza Comunitaria" e di "Zone speciali di conservazione".

L'elenco di tali aree è stato pubblicato con il DM 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente; in tali aree sono previste norme di tutela per le specie faunistiche e vegetazionali e possibili deroghe alle stesse in mancanza di soluzioni alternative valide e che comunque non pregiudichino il mantenimento della popolazione delle specie presenti nelle stesse.

La Regione Marche ha a sua volta emanato la delibera della G.R. n. 1791 del 01/08/2000 con la quale, come recepite dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono state individuate le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definiti gli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97. Tali aree si aggiungono ai SIC già definiti per adempiere agli obblighi comunitari. Con Dm 19 giugno 2009 il Min. Ambiente ha aggiornato l'elenco delle ZPS individuate ai sensi della direttiva 79/409/Cee sulla conservazione degli uccelli selvatici, a seguito delle iniziative delle varie regioni. Ai fini della tutela di tali aree e delle specie in essi presenti la legge regionale che regola la Valutazione d'Impatto Ambientale prevede che, qualora gli interventi ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e/o all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), anche solo proposti, e di Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'esito della procedura di verifica e il giudizio di compatibilità ambientale devono comprendere se necessarie, la valutazione di incidenza. Dall'analisi della cartografia disponibile in rete nel sito <http://webgis.regione.marche.it/Natura2000/viewer.htm> riportata di seguito, risulta che l'area in oggetto non è interessata, né direttamente, né nelle aree limitrofe, da siti PSIC o ZPS, l'intervento è quindi conforme alle prescrizioni della Rete Natura 2000.

#### **1.2.5. PROTEZIONE DELLA FLORA (L.R. 6/05)**

La normativa di riferimento è costituita dalla L.R. 6/05 al momento valida per le sole zone agricole (zone E).

Non sono presenti all'interno specie soggette a tutela specifica, l'intervento però prevederà la piantumazione di specie autoctone sull'area che fungeranno in parte da schermo visivo per il mascheramento dell'impianto e del locale tecnico di servizio (cabina di consegna ENEL).

#### **1.2.6. CONFORMITÀ AL P.R.G. DI MONTE RINALDO**

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Monte Rinaldo adeguato al PPAR e al PTC, inquadra l'area come terreno agricolo.

Dall'analisi delle tavole di Piano è emerso che l'impianto fotovoltaico (considerando come limite la recinzione esterna) non ricade in area soggetta ad ambiti definitivi di tutela, infatti solo parte della particella n. 219 è soggetta a vincolo "Fascia di rispetto fiumi e corsi d'acqua" art. 29 NTA del PPAR mentre l'intervento rimane al di fuori dei limiti del suddetto vincolo.

Entrambe le particella sono soggette al vincolo delle aree ad alta percettività visiva art. 23 e 43 NTA del PPAR), ma l'intervento prevede opere di mitigazione dell'impatto visivo.

Dall'analisi dei vincoli ambientali riportati sul PRG è risultato che nell'area oggetto dell'intervento non sono presenti vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/04 e, in particolare non sono presenti:

- Vincoli architettonici ex L. 1497/39;
- Vincoli archeologici;
- Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale;
- Beni paesaggistici ambientali.

Dall'analisi della presenza di aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (ZPS, SIC, Parchi nazionali, etc.) è emerso che all'interno dell'area non si hanno elementi di tal genere.

L'area su cui verrà realizzato l'impianto non rientra tra le aree di recupero ambientale individuate nell'anagrafe dei siti inquinati di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

In ultimo, l'area oggetto di intervento ricade in una zona identificata dal PAI come interessata da una frana quiescente che però il PRG comunale classifica come inattiva tale norma non prevede comunque vincoli in merito all'installazione di impianti fotovoltaici.

Essendo lo stesso Comune di Monte Rinaldo il proponente del progetto risulta evidente come tale progetto sia conforme alle indicazioni del PRG ed è stato concepito nel rispetto delle NTA vigenti; non sarà infatti necessario l'abbattimento di vegetazione né l'effettuazione di consistenti movimenti di terra, essendo la superficie in parte già lievemente in pendenza è adatta quindi al posizionamento dei pannelli, al massimo vi potrà essere la necessità di minimi rimodellamenti puntuali attraverso il solo spostamento di piccole quantità di terra tra i pochi metri che separano l'inizio e la fine delle strutture di sostegno.

#### **1.2.7. DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 22 GENNAIO 2004**

Il D.Lgs 42/2004, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, individua i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici per i quali viene definita una precisa linea di procedura da seguire per gli interventi che li interessano, seguendo le valutazioni e i pareri forniti dall'autorità ministeriale competente.

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:

- per beni culturali si intendono beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico antropologico, archivistico e bibliografico e altri aventi valore di civiltà;
- per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate dall'art. 134 del DLgs, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Nel caso in cui il progetto interessi direttamente o indirettamente un bene culturale o paesaggistico, va coinvolta l'autorità competente per l'espressione del proprio parere.

Nel caso in esame il sito di progetto non ricade direttamente in zona vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 comma c), ma nelle immediate vicinanze del Fosso della Castelletta individuato come ambito di tutela di corsi d'acqua

*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*

Va sottolineato che le particelle sulle quali sarà realizzato l'intervento sono confinanti con quella su cui insiste il vincolo e che l'impianto è opportunamente inserito al di fuori dei limiti del suddetto vincolo.

#### **1.2.8. CONFORMITÀ AL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE**

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato il 16 febbraio 2005, rappresenta il principale strumento di programmazione e indirizzo in campo energetico per il territorio della Regione Marche; il PEAR si fonda su tre principali assi:

- risparmio energetico tramite un vasto sistema di azioni diffuse sul territorio e nei diversi settori del consumo, soprattutto nel terziario e nel residenziale (campagne di sensibilizzazione ed informazione e programmi di incentivazione)
- impiego delle energie rinnovabili con particolare riferimento all'energia eolica ed alle biomasse di origine agro-forestale anche per la produzione di biocarburanti. Per quanto riguarda l'energia solare il suo ruolo strategico viene sottolineato rendendone sistematico lo sfruttamento in edilizia;
- ecoefficienza energetica con particolare riferimento ai sistemi distrettuali delle imprese, ad una forte e diffusa azione di innovazione tecnologica e gestionale, alla produzione distribuita di energia elettrica ed energia termica presso consistenti bacini di utenza localizzati in numerose valli marchigiane e lungo la fascia costiera.

Obiettivo strategico è rendere equilibrato il settore energetico regionale, oggi soprattutto deficitario nel comparto elettrico, per garantire sostegno allo sviluppo economico e sociale delle Marche. Il criterio adottato è quello di privilegiare la produzione distribuita e non concentrata di energia, a partire dalle aree industriali omogenee.

Il progetto presentato risulta conforme al PEAR in quanto:

- a) consente la produzione di energia da fonti rinnovabili per 995,328 kWp;
- b) i pannelli scelti sono ad alta efficienza energetica con rendimenti superiori al 18%

Il Tecnico